

10 giugno 2019

Categorie: **Previdenza e lavoro > Inps**

Bonus bebè: domande entro il 13 giugno per non perdere gli arretrati

Autore: Salvatore Cortese

Con la Circolare n. 85 del 07 giugno 2019, l'Inps fornisce un quadro completo della normativa che disciplina l'assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè) in relazione alle variazioni che si sono registrate dalla data della sua introduzione sino all'ultima modifica apportata dal decreto-legge n. 119/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018 che ha introdotto una maggiorazione del 20% dell'importo dell'assegno, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

Dal 1° gennaio 2019 l'assegno di natalità trova, dunque, la propria disciplina in tre distinte fonti legislative: il D.L. n. 119/2018, relativo agli eventi verificatisi e che si verificheranno nel corso del 2019, la L. n. 205/2017, relativa agli eventi che si sono verificati nel corso del 2018 e la L. n. 190/2014, istitutiva dell'assegno di natalità, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede (a differenza del D.L. n. 119/2018 e della L. n. 205/2017) un assegno di durata massima triennale.

Nel documento viene, inoltre, indicato il termine di presentazione per le richieste relative al periodo transitorio relativo alle nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 e il 15 marzo 2019.

Requisiti generali

In relazione alle fonti normative sopra richiamate, al Bonus bebè si applicano i seguenti principi:

- corresponsione dell'assegno, su domanda, a carico dell'Inps;
- *status* giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria);
- residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;
- importo dell'assegno **da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell'ISEE**

rispettivamente non superiore alle soglie di **25.000 e 7.000 euro annui** (in caso di maggiorazione del 20% gli importi mensili aumentano rispettivamente a **96 euro e 192 euro**);

- termini di presentazione della domanda (90 giorni dall'evento) e decorrenza della prestazione;
- pagamento mensile dell'assegno.

Criteri di applicazione della maggiorazione

In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, la maggiorazione prevista dal D.L. n. 119/2018 viene applicata in base ai seguenti criteri:

- la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l'assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
- si considera "primo figlio" del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenni che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;
- viceversa, non si considerano né come "primi figli" né come "figlio successivo al primo" i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto detta maggiorazione è stata prevista per il *figlio* successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di "filiazione".

In caso di **parto gemellare** avvenuto nello stesso giorno del 2019:

- **in caso di primo evento**, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, se il richiedente non ha altri figli, in caso di nascita di 3 gemelli, la maggiorazione spetta per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico);
- **se non si tratta di un primo evento** (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli.

ISEE e nuovo termine per regolarizzare eventuali omissioni e difformità

L'istituto ricorda che il genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro. Precisa, inoltre, che l'ISEE da utilizzare è quello "minorenni" relativo al figlio per cui si richiede il beneficio. È dunque necessario avere prima inoltrato una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) che tenga conto della presenza del minore. Pertanto, non può essere utilizzata la DSU che, sebbene in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell'ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

Per sanare le anomalie dell'attestazione ISEE, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i termini per regolarizzare le omissioni o difformità saranno i seguenti:

- **la nuova DSU** dovrà essere presentata **entro il termine di validità della DSU da cui sia**

derivata l'attestazione ISEE con omissioni o difformità;

- la **documentazione giustificativa idonea** dovrà essere presentata entro il termine massimo di **6 mesi** dall'attestazione ISEE recante le omissioni o difformità.

Termini di presentazione della domanda

Per la richiesta dell'assegno è necessario inoltrare domanda entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

Se riconosciuta, la prestazione decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore. In caso di presentazione oltre i termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Periodo transitorio

In via transitoria, per consentire ai beneficiari di non perdere le mensilità arretrate, **per i figli nati, adottati o affidati tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019**, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per dette domande, **il termine di 90 giorni per la presentazione scade il 13 giugno 2019**. Fermo restando che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 13 giugno 2019.

In tal caso l'assegno decorre dalla data di presentazione della domanda.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it